

## **IL PROTOCOLLO D'INTESA S.U.A.P. COMUNE – A.U.S.L. PER LE AGIBILITA'**

Il seguente protocollo d'intesa tra il Servizio S.U.A.P. del COMUNE di PESCARA e la A.U.S.L. PROVINCIA di PESCARA, disciplina la procedura da adottare, in sede di richiesta e susseguente rilascio di Agibilità Edilizia, per autocertificare gli aspetti igienico-sanitari dei locali commerciali, artigianali, e/o altre attività di competenza S.U.A.P., evitando il rilascio di parere A.U.S.L. fino ad oggi reso in seguito a sopralluogo. Tale procedura è stata inserita (con specifica appendice – art. 11) all'interno della **Carta dei Servizi S.U.A.P.** adottata con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 03-02-2009.

Per consentire questa agevolazione, sarà necessario, nonché vincolante, il rilascio di nulla-osta preventivo sul progetto nell'istanza di permesso di costruire o di D.I.A. edilizia. Solo la presenza del sopraccitato parere permetterà, in fase di richiesta di certificazione di agibilità edilizia, l'autocertificazione della corrispondenza delle opere eseguite a quanto precedentemente inoltrato presso lo sportello S.U.A.P. del Comune di Pescara, il rispetto delle norme edilizie ed igienico sanitarie nonché l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni imposte dalla A.U.S.L. in sede di rilascio del nulla-osta preventivo.

Le casistiche sono le seguenti:

### **A) istanze (D.I.A. e permessi di costruire)**

In riferimento a quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/01 e s.m. e i.), dall'art. 77 del vigente Regolamento Edilizio Comunale e dagli artt. 26 e 27 del vigente Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica, recentemente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 16/02/2009, al momento della presentazione di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) o di Permesso di Costruire, ai sensi degli artt. 10 e 21 del D.P.R. 380/01, sia il proprietario dell'immobile che il tecnico incaricato a presentare la pratica, sono tenuti a richiedere allo sportello S.U.A.P., contestualmente alla presentazione dell'istanza o comunicazione che sia, il parere igienico preventivo dell'A.U.S.L., fornendo tutta la documentazione necessaria; tale richiesta verrà inoltrata solo d'ufficio alla A.U.S.L., salvo diverse eventuali valutazioni da parte della stessa per situazioni e/o interventi particolari.

Nello specifico tali istanze dovranno contenere:

- a) planimetria dell'intervento in scala 1/100 (o comunque in scala opportuna), indicante le destinazioni d'uso di ogni ambiente, le quote dettagliate relative ad ogni singolo



- vano, le dimensioni in pianta ed in alzato di tutte le superfici finestrate, prospetti ed almeno una sezione significativa (con particolare riferimento ad eventuali soppalchi);
- b) planimetria specifica in scala 1/100 (o 1/50 se più adeguata) con eventuale dettaglio della posizione degli apparecchi sanitari all'interno del servizio igienico, (in caso di locale da attrezzare in maniera idonea per il diversamente abile; deve essere indicata anche la posizione degli apparecchi speciali, così come debitamente espresso dalla L. 13/89 e qualora il locale non sia collocato al piano terra; va specificato anche il percorso con idonea rappresentazione grafica, ai fini di una corretta accessibilità del portatore di handicap (per gli immobili preesistenti inserire la deroga anche all'accessibilità). Nel caso in cui l'attività che si intende svolgere sia già nota, è necessario rappresentare graficamente la posizione degli arredi mobili e fissi e la capienza del locale nonché spogliatoi e servizi igienici rispetto al numero degli addetti (con relative superfici e coefficiente aeroilluminante) e, in caso di attività volte alla somministrazione di bevande e conservazione di alimenti, è necessario rispettare anche quanto previsto dall'art. 28 dal Regolamento CE 852 del 2004. In caso di locali commerciali di modeste dimensioni, si richiama la nota della A.U.S.L. del 31/03/2008 n. di prot. 5762/DP e l'art. 92 del vigente Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica che, per gli immobili preesistenti, permette di derogare in caso di realizzazione o di adeguamento di un bagno alle dimensioni minime interne di m 1,80 per m 1,50.
- c) Tabella sinottica da allegare al grafico indicante la rispondenza dell'intervento agli artt. 94 e 95 del vigente Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica, in relazione al riscaldamento, l'aerazione e l'illuminazione naturale di tutti gli ambienti, specificando sul grafico tutte le superfici degli infissi apribili e fissi, indicando in tabella, in caso di aerazione forzata, il numero di ricambi aria/ora di ogni ambiente.
- d) Qualora il locale preveda la presenza di canne fumarie, ulteriore elaborato grafico indicante, in pianta e in prospetto, l'altezza della canna fumaria e la sua posizione rispetto all'edificio circostante così come dettato dall'art. 60 (camini canali da fumo e bocca del camino) del vigente Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica.
- e) Allaccio alla fogna comunale debitamente illustrata mediante grafico esplicativo.
- f) Eventuale presenza di immissioni in atmosfera.
- g) Descrizione dei rifiuti prodotti e modalità di smaltimento degli stessi.
- h) Eventuale presenza di cemento amianto.



**B) esistenza di un precedente parere A.U.S.L.**

Nel caso esista già un precedente parere reso dalla A.U.S.L., non è richiesto un nuovo parere ai fini dell'agibilità qualora l'interessato autocertifichi la conformità al progetto, la rispondenza alle norme edilizie ed igienico sanitarie ed il rispetto di eventuali prescrizioni a suo tempo imposte.

**C) prescrizioni generali**

Per la progettazione di spazi ed attività da adibire ad Attività Produttive, il proprietario e il tecnico incaricato dovrà asseverare, nel modulo da allegare agli elaborati grafici, il rispetto delle norme igienico sanitarie, in caso di progetti per la realizzazione di strutture di edilizia speciale come: strutture alberghiere, palestre, farmacie e relativi depositi connessi all'attività, stabilimenti balneari, porti turistici, piscine, impianti sportivi, locali per il pubblico spettacolo, strutture private aziendali con finalità socio-assistenziali e socio-sanitarie centri commerciali, grandi insediamenti produttivi, luoghi di culto ed opere pubbliche; dovrà inoltre asseverare in sede di richiesta di parere preventivo anche il rispetto di quanto previsto dai capitoli 3 e 4 TITOLO II del vigente Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica; per queste categorie ritenute speciali dal Regolamento sopra citato, non sarà sufficiente autocertificare in sede di richiesta di Certificato di Agibilità l'avvenuto rispetto del parere preventivo; in tal caso il sopralluogo degli uffici A.U.S.L e dei tecnici comunali sarà obbligatorio ai fini del rilascio del parere definitivo A.U.S.L. e dell'ottenimento del Certificato di Agibilità.

**D) disciplina transitoria**

Le pratiche giacenti ma non definite (D.I.A. inoltrate per le quali non è stato richiesto preventivamente il parere dell'A.U.S.L.) continueranno ad essere istruite secondo le preesistenti modalità, e quindi sarà richiesto all'A.U.S.L. il parere per il rilascio della certificazione di agibilità edilizia subordinato al sopralluogo ed alla verifica delle opere eseguite.

**E) controlli**

In merito all'esigenza di controllo sulle D.I.A. si dà atto che con Determinazione Dirigenziale n. 56/AM del 23/02/2009 è stato stabilito di effettuare sulle D.I.A. edilizie,



sulle D.I.A. commerciali e assimilate e sulle domande per il rilascio del certificato di agibilità edilizie degli edifici le seguenti tipologie di controlli: controllo preventivo effettuato con il sistema del controllo a campione durante l'iter procedimentale; controllo successivo, effettuato dopo l'adozione del provvedimento. Le forme di controllo, in entrambi i casi, verranno eseguite, sottoponendo a verifica a campione il 5% delle D.I.A. edilizie, delle D.I.A. commerciali e delle domande di agibilità edilizie utilizzando il criterio di sorteggio su campione.

A campione, con le stesse modalità sopra citate, potranno essere eseguiti sopralluoghi congiunti (AUSL – Comune) presso i locali oggetto delle istanze di agibilità.

Nel caso ricorrano i presupposti, sarà di conseguenza applicato quanto disposto dall'art. 29 del T.U. sull'edilizia, D.P.R. n. 380/01, con particolare riferimento al comma 3, oltre alla comunicazione dovuta all'Autorità Giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci.

L'esito di tali verifiche verrà comunicato con apposita nota anche all'A.U.S.L. per gli opportuni provvedimenti di competenza.

